

R.D.L. 19 OTTOBRE 1923 N. 2328

Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione

Art. 1

Sono approvate le annesse disposizioni, viste d'ordine Nostro dal Ministro pei lavori pubblici, in base alle quali le aziende esercenti ferrovie concesse, tramvie a trazione meccanica e linee di navigazione interna debbono, a decorrere dal 1° gennaio 1924, formare gli orari e i turni di servizio del personale.

Art. 2

Le annesse disposizioni si applicano alle categorie di personale specificate nelle medesime, anche quando il personale disimpegni altre funzioni oltre quelle interessanti direttamente la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. Le stesse disposizioni si applicano inoltre agli agenti di altre categorie, quando siano destinati ad esercitare funzioni proprie del personale delle categorie sopra indicate, nonché al personale adibito a servizi aventi analogia con quelli specificatamente previsti dalle annesse norme.

Art. 3

Sono abrogati il regio decreto 10 giugno 1900 n. 264 e l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919 n. 775, ed ogni altra disposizione diversa e contraria a quella del presente decreto.

Disposizioni generali annesse

Art. 1

Lavoro effettivo

Il lavoro, agli effetti delle presenti disposizioni si distingue, in effettivo e non effettivo.

Si intende per lavoro effettivo ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa; per lavoro non effettivo, quello discontinuo e che rifletta occupazioni di semplice attesa o custodia, e tutt'altro, qualunque ne sia la natura, che non sia assiduo e continuo.

Art. 2

Orario massimo normale di lavoro

La durata media normale della giornata di lavoro non può eccedere le 8 ore di lavoro effettivo.

Art. 3
Lavoro straordinario

E' autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla normale giornata di lavoro, di cui all'articolo precedente, di un periodo straordinario, che non superi le due ore giornaliere o una durata media equivalente entro un periodo determinato a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella del lavoro ordinario non inferiore al 10 per cento e con un aumento corrispondente sui cottimi.

Art. 4
Deroghe temporanee consensuali

Il Ministero per i lavoro pubblici ¹ può consentire, per determinate aziende, deroghe temporanee all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 5
Periodo lavorativo

La somma delle ore di lavoro effettivo, quelle reali di lavoro non effettivo, e di lavoro straordinario, costituiscono la durata del periodo lavorativo.

Art. 6
Lavoro notturno

Si considera notturno il servizio effettuato in tutto o in parte tra le ore zero e le cinque.

Quando il servizio è coperto mediante due o più orari alternati a turno tra i vari agenti, questi non devono di regola essere destinati al servizio notturno per più di sei notti consecutive.

Art. 7
Operazioni relative all'inizio e al termine del lavoro

Il tempo occorrente per il cambio di abiti, pulizia personale, consegne e verifiche per l'inizio del lavoro non viene computato come lavoro effettivo, ma come periodo lavorativo.

Art. 8
Casi imprevisti ed eccezionali

In caso di intemperie, accidenti e circostanze eccezionali tutto il personale è tenuto a prestare l'opera propria oltre i limiti di tempo prescritti, purché non si scenda al di sotto di 7 ore di riposo sulle 24 ore ed in tal caso il lavoro effettivo,

¹ Ora Ministero dei Trasporti

che oltrepassa la media delle 8 ore giornaliere, deve essere pagato come lavoro straordinario e compensato con periodi equivalenti di riposo.

Art. 9
Casi di forza maggiore e di imminente pericolo

Il lavoro può essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituirebbe un periodo o danno alle persone od alla sicurezza e regolarità dell'esercizio. Il prolungamento deve essere denunciato dal direttore dell'esercizio al Ministero dei lavori pubblici².

Art. 10
Pubblicità dei turni

Le aziende esercenti devono affiggere negli uffici, nelle stazioni, negli scali, nei depositi e nelle officine i turni di servizio in modo che il personale possa prenderne conoscenza.

Art. 11
Ricorsi in via amministrativa

Le disposizioni presenti non attribuiscono al personale che il diritto al ricorso al direttore del competente Circolo ferroviario d'ispezione, il quale, sentite le parti decide definitivamente.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto da parte delle amministrazioni esercenti sono passibili delle multe stabilite dall'art. 59 del regolamento 31 ottobre 1873 n. 1867, modificato con regio decreto 22 marzo 1900 n. 145, nonché dall'articolo 9 del regio decreto legislativo, 15 marzo 1923 n. 692.

...OMISSIS...

Personale di scorta ai treni e personale navigante (capi treno, capi scalo, piloti, conduttori, frenatori, controllori, guidatori delle tranvie urbane, bigliettai).

Art. 17
Computo del lavoro effettivo

Si computa come lavoro effettivo:

a) il tempo impiegato in servizio secondo l'orario dei treni o delle corse ivi comprese le soste nelle stazioni o scali intermedi, durante le quali, ove occorra, il personale di scorta ai treni o navigante deve attendere alle operazioni di manovra, di carico e di scarico delle merci interessanti il suo treno o corsa;

² Ora Ministero dei Trasporti

b) il tempo occorrente per prestazioni accessorie da valutarsi in quota parte da metà ad un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;

c) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;

d) la quarta parte del tempo in cui l'agente, che non viaggia, rimane di riserva in stazione o in scalo a disposizione per bisogni eventuali.

Le prestazioni di cui alle lettere b), c), d), che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo di cui al successivo articolo 19.

Art. 18

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo

La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve, in un turno o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e di riposi di cui appresso, superare le ore 8,40 con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana

Art. 19

Durata del periodo lavorativo

In ogni periodo di 24 ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computata nel modo di cui all'art. 17, non deve superare le 15 ore.

Allorquando però il periodo lavorativo non supera le 14 ore, ciascuno dei due riposi continuati tra cui detto lavoro è compreso, deve essere di 10 ore almeno.

Art. 20

Riposi giornalieri

Al personale sono assegnati riposi continuati della durata minima di 10 ore ciascuno, se goduti in residenza di 8 ore se fuori.

Allorché ragioni di servizio riconosciute dalla Direzione Compartimentale M.C.T.C. impongano una ulteriore limitazione del riposo fuori residenza, il riposo stesso potrà essere di 7 ore purché sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia in residenza, continuato, e non inferiore a 11 ore.

I riposi continuati debbono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi, ecc.) di durata non superiore a 15 ore, e debbono, per ciascun turno, essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo.

Quando però si tratta di una serie di prestazioni interrotta da uno o più periodi d'inazione non inferiori complessivamente alle 4 ore, l'intervallo fra i due riposi continuati potrà prolungarsi eccezionalmente fino alle 16 ore. In questo caso il riposo successivo sarà di almeno 10 ore.

Quando non sia possibile accordare le 10 ore di riposo in residenza, la differenza dovrà essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermittenze del servizio, ma non si dovrà discendere al di sotto delle 8 ore.

Art. 21 **Riposi periodici**

Tra i riposi continuati in residenza di cui all'articolo precedente ve ne debbono essere 36 all'anno della durata di 24 ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare, ma fermo restando il disposto dell'art. 42 del regolamento allegato A) al r.d. 19 ottobre 1923, n. 2311⁴

⁴ Tale articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 156/1971